



STATUTO

Testo riveduto, integrato, approvato e
entrato in vigore durante i lavori
del 6° Congresso dell'Associazione
in data 10 novembre 2002.

*“Lo Statuto è il complesso delle norme
che definiscono un Ente,
un Organismo, un’Associazione;
ne garantiscono gli ordinamenti
e stabiliscono diritti e doveri degli Associati”.*

STATUTO

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE

È costituita in Verona, in seno all'AMBAC (Associazione Musicale Bande, Assiemi, Complessi) l'ASSOCIAZIONE SUONATORI DI CAMPANE A SISTEMA VERONESE (A.S.C.S.V.) con scopi religiosi, socio-culturali e ricreativi, con tutte le attività, anche economiche, accessorie e collaterali relative.

Ha sede a Verona, ma potrà essere spostata in altre località ritenute più idonee dal Consiglio Generale.

Ne fanno parte Società e/o Squadre di suonatori di campane e Gruppi comunque costituiti, con un numero minimo di 20 iscritti.

ARTICOLO 2

FINALITÀ

L'Associazione è apolitica, non ha scopi di lucro e persegue le seguenti finalità:

- a) tutelare gli interessi religiosi, morali, culturali e sociali dell'Arte Campanaria a Sistema Veronese, delle Società e dei Gruppi associati;
- b) promuovere iniziative culturali, studi, ricerche storiche e statistiche sulle campane, sul loro impiego e sulla tecnica di fusione, curandone eventualmente la stampa e la diffusione;

- c) incentivare la collaborazione con Enti e Associazioni anche nazionali ed estere che perseguano scopi affini, con l'intento di sostenere e diffondere l'Arte Campanaria e tutelarne la cultura e la tradizione;
- d) programmare l'attività dei gruppi giovanili e dei maestri campanari, curandone la preparazione tecnica, culturale ed artistica, mediante l'organizzazione di corsi, seminari e convegni;
- e) provvedere alla programmazione e al coordinamento di manifestazioni e gare campanarie a carattere locale, regionale e/o nazionale;
- f) collaborare con le Curie Vescovili e le Parrocchie per favorire il recupero ed il funzionamento dei concerti abbandonati, in disuso o privi di manutenzione.

ARTICOLO 3

SOCI

Sono soci dell'Associazione Suonatori di Campane a Sistema Veronese:

- a) le Società, Squadre o Gruppi campanari (in seguito saranno semplicemente chiamate **Squadre**).
- b) le singole persone che le compongono e possono essere Soci Effettivi e Benemeriti.
 - sono Soci Effettivi i Maestri e i Suonatori di campane
 - sono Soci Benemeriti le persone che collaborano attivamente e per passione e sostegno garantiscono la tutela dell'arte campanaria ad ogni livello.

Sono Soci Onorari le persone che, su proposta del Consiglio Generale, vengono nominate per particolari benemeritenze.

ARTICOLO 4

STRUTTURA

L'Associazione ha una struttura interprovinciale, suddivisa in Zone, così articolate:

- Zona 1* Lago di Garda
- Zona 2* Valpolicella - Valdadige
- Zona 3* Valpantena - Valsquaranto
- Zona 4* Val d'Illasi - Lessinia Est
- Zona 5* Val d'Alpone - Val di Chiampo
- Zona 6* Berico - Euganea
- Zona 7* Verona Sud e Basso Veronese
- Zona 8* Verona Centro

ARTICOLO 5

ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- a) il *Congresso*;
- b) il *Consiglio Generale*;
- c) la *Giunta Esecutiva*;
- d) i *Delegati di Zona*;
- e) il *Collegio dei Sindaci Revisori*;
- f) il *Collegio dei Proviviri*.

ARTICOLO 6

CONGRESSO

Il Congresso è la massima assise dell'Associazione. Ha luogo ogni quattro anni, nonché ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Gene-

rale a maggioranza o ne sia fatta richiesta da almeno metà più una delle Squadre o gruppi campanari regolarmente iscritti all'Associazione. Si svolge secondo gli specifici regolamenti approvati dal Consiglio Generale.

Il Congresso:

- a) esamina e dibatte la relazione morale ed organizzativa presentata dal Presidente uscente;
- b) provvede alle eventuali modifiche dello Statuto;
- c) elegge:
 - il *Presidente del Consiglio Generale*;
 - i *due incaricati di Settore: uno socio organizzativo e uno tecnico-amministrativo*;
 - il *Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti*;
 - il *Collegio dei Proviviri*.

ARTICOLO 7

CONSIGLIO GENERALE

È l'organo deliberativo dell'Associazione ed è composto:

- a) dal *Presidente* che lo presiede;
- b) da uno o più *Vice Presidenti* scelti nell'ambito dello stesso Consiglio;
- c) dal *Presidente Regionale dell'Ambac o suo delegato*;
- d) dai *due Incaricati di Settore*, eletti dal Congresso;
- e) dal *Segretario* e dal *Tesoriere* espressi dal Consiglio Generale, su indicazione del Presidente;
- f) dai *Delegati di Zona*, rispettivamente eletti dalle zone in cui è suddiviso il territorio;
- g) dal *Delegato dei Maestri* eletto in apposita assemblea;
- h) dall'*Addetto Stampa*, incaricato dalla Giunta Esecutiva;

i) dagli *ex Presidenti del Consiglio Generale*, i quali, al termine del mandato, rimangono soci a tutti gli effetti col titolo di Presidente Onorario e diventano membri del Consiglio con il solo diritto di parola.

Tutti hanno diritto di parola, e di voto, tolto gli indicati alla lettera i).

Il Consiglio Generale:

- esercita tutti i poteri derivantigli dal Congresso e nella sua prima riunione provvede alla composizione della Giunta Esecutiva;
- le sue decisioni sono vincolanti per tutte le strutture dell'Associazione;
- si riunisce almeno due volte l'anno e:
 - 1) delibera a maggioranza su tutti i problemi della vita associativa e sulle direttive del programma generale per il conseguimento dei fini statutari;
 - 2) ratifica le nomine e le eventuali designazioni proposte dalla Giunta Esecutiva;
 - 3) approva annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo predisposti dalla Giunta Esecutiva ed esaminati dal Collegio dei Sindaci Revisori che redige opportuna relazione;
 - 4) determina la quota associativa annuale;
 - 5) convoca il Congresso fissandone data e sede in base al regolamento predisposto dal Consiglio stesso;
 - 6) dichiara decaduti i Consiglieri dimissionari, deceduti, espulsi per indegnità o che risultino assenti ingiustificati a tre sedute consecutive e quelli che non rinnovano l'iscrizione annuale;
 - 7) sceglie, tra i propri componenti, una persona che, in caso di impedimento o assenza permanente del Presidente in carica, ne assuma poteri e funzioni fino alla data di scadenza del Congresso ordinario o fino alla convocazione del Congresso straordinario;
 - 8) si pronuncia in via definitiva sulle proposte del Collegio dei Probiviri;
 - 9) emana eventuali regolamenti relativi all'attuazione delle varie attività.

ARTICOLO 8

GIUNTA ESECUTIVA

È l'organo esecutivo delle deliberazioni prese sia dal Congresso che dal Consiglio Generale.

Essa è costituita da:

- a) il *Presidente* che la presiede;
- b) uno o più *Vice Presidenti*;
- c) i *due incaricati di settore* eletti dal Congresso;
- d) il *Segretario*;
- e) il *Tesoriere*.

Essa è convocata, di norma, dal Presidente ogni tre mesi ed ogniqualvolta egli lo ritenga opportuno e urgente.

La Giunta può adottare provvedimenti di carattere urgente, che verranno sottoposti poi alla ratifica del Consiglio Generale alla prima riunione; formula ed elabora piani concreti di sviluppo e diffusione curando la realizzazione di tutte le attività deliberate dagli organi statuari.

ARTICOLO 9

PRESIDENTE

- a) Il Presidente rimane in carica quattro anni e può essere rieletto;
- b) Rappresenta l'Associazione e cura i rapporti con l'Ambac per l'attuazione delle relative disposizioni e con Enti Religiosi e Civili, assume impegni, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta Esecutiva;
- c) Firma tutti gli atti e quietanza eventuali contributi o altri finanziamenti assegnati da Enti pubblici e da privati;
- d) Coordina le iniziative di carattere sociale, promozionale e culturale deliberate dagli Organi Statuari, garantendone la conformità alle deliberazioni stesse ed ai contenuti e finalità dell'Ambac;

- e) Propone all'approvazione della Giunta e del Consiglio Generale, i nominativi del *Segretario* e del *Tesoriere*, scelti tra persone di propria fiducia e quello dell'*Addetto Stampa*.

ARTICOLO 10

VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente o uno dei Vice Presidenti, dietro indicazioni del Presidente e designazione del Consiglio, può assumere le funzioni di *Vicario* del Presidente.

ARTICOLO 11

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Sindaci Revisori si compone di *tre membri effettivi e due supplenti*, eletti dal Congresso anche tra persone non iscritte all'Associazione.

Il Collegio elegge un *Presidente* che lo presiede; esercita il controllo e la verifica degli atti amministrativi dell'Associazione, predisponendo le opportune relazioni sui bilanci preventivi e conti consuntivi di ogni esercizio finanziario.

ARTICOLO 12

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri si compone di *tre Soci* dell'Associazione eletti dal Congresso. Interviene nelle controversie insorgenti a qualsiasi livello dell'ambito associativo ed esplica le proprie funzioni secondo le norme che regolano tali funzioni.

ARTICOLO 13

ASSEMBLEE DI ZONA

Sono convocate almeno una volta all'anno e possono essere presenziate dal Presidente dell'Associazione e/o da un suo rappresentante.

Vi prendono parte i dirigenti delle Squadre componenti la zona e provvedono a:

- a) eleggere ogni quattro anni e ogniqualvolta se ne verifichi la necessità il proprio Delegato, seguendo il Regolamento predisposto dal Consiglio Generale;
- b) fornire utili indicazioni per i programmi associativi;
- c) chiamare alla carica di Delegato di Zona in caso di impedimento, assenza o dimissioni di quello in carica, se non si riscontrano particolari necessità sopracitate, la persona che nell'assemblea congressuale di Zona, aveva riportato il maggior numero di voti dopo l'eletto, e che si dichiara disponibile.

ARTICOLO 14

SQUADRE CAMPANARIE

Le Squadre campanarie associate, di cui all'art. 3, sono regolate dai propri Statuti e Regolamenti. L'adesione all'Associazione comporta la conoscenza ed il rispetto delle finalità istituzionali, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberate del Consiglio Generale. Le Squadre campanarie convocheranno l'Assemblea per l'elezione dei propri delegati all'Assemblea zonale congressuale e al Congresso. Fatti salvi gli eventuali provvedimenti che gli Organi dell'Associazione decideranno di adottare in presenza di atti, comportamenti ed omissioni lesive delle finalità associative, la responsabilità per gli atti compiuti dalle singole Squadre o Società rimane totale ed esclusiva a loro carico.

ARTICOLO 15

DIRITTI E DOVERI

Le cariche sono tutte libere, gratuite e volontarie. Ad esse possono accedere tutti i Soci di cui all'Art. 3/a) e b) purchè abbiano raggiunto la maggiore età prevista dalla legge.

Diritti:

- a) ricevere sostegno e collaborazione nella promozione di attività, concorsi e manifestazioni campanarie;
- b) ottenere aiuti economici in rapporto alla disponibilità, finalizzati alla divulgazione dell'Arte Campanaria.

Doveri:

- a) scrupolosa osservanza dello Statuto e dei Regolamenti;
- b) collaborazione per propagandare nelle parrocchie l'Arte Campanaria;
- c) segnalazione delle necessità ed esigenze dei nuovi gruppi in fase organizzativa;
- d) collaborazione nell'organizzazione di manifestazioni e gare campanarie, con impegno per la migliore riuscita;
- e) comportamento consono agli interessi, alla dignità ed al prestigio dell'Associazione;
- f) vigilanza affinché da parte delle parrocchie venga eseguita una scrupolosa manutenzione al campanile ed al concerto su cui si opera.

ARTICOLO 16

SANZIONI

Le eventuali sanzioni vengono proposte dalla Giunta Esecutiva e applicate dal Consiglio Generale mediante:

Richiamo Verbale

Richiamo Scritto in via eccezionale per recidività o per infrazioni di più grave entità;

Espulsione dall'Associazione per indegnità, scorretto comportamento contrario alla morale, alla condotta e/o lesivo degli interessi dell'Associazione. Viene deliberata dal Consiglio Generale, dopo pronunciamento del Collegio dei Proviviri.

ARTICOLO 17

INFORTUNI E DANNI

Tutte le prestazioni e le attività delle società e delle squadre campararie, nonché dei singoli, sono gratuite, volontarie e libere, per cui nessuna responsabilità è da attribuire all'Associazione o al suo Presidente per danni, incidenti od infortuni che dovessero verificarsi prima, durante e dopo le prestazioni di soci, squadre o gruppi, i quali se ne assumono per intero la responsabilità e le conseguenze.

ARTICOLO 18

PATRONO

La festa del Patrono, **San Paolino da Nola**, sarà celebrata con particolare solennità secondo programmi e calendari fissati di anno in anno dalla Giunta Esecutiva.

ARTICOLO 19

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Il Patrimonio è costituito da beni mobili ed immobili che per acquisto, lasciti, donazioni e contributi, vengono in possesso dell'Associazione. Esso risulta dall'inventario allegato, come parte integrante dello Statuto. Le entrate dell'Associazione sono costituite dai contributi associativi delle Società aderenti e di singoli soci, dagli interessi attivi e da eventuali contributi di terzi. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sarà usato solo per attività sociali, benefiche e ricreative di carattere collettivo, decise dal Consiglio Generale. L'esercizio finanziario si chiude annualmente, secondo le scadenze fissate dal Consiglio Generale.

ARTICOLO 20

Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le norme dello Statuto AMBAC.

REGOLAMENTO
DELLO
STATUTO



Statuto, Art. 7, cap. 9
Il Regolamento dello Statuto è stato approvato
dal Consiglio Generale dell'Associazione
nella seduta del 30 maggio 2003.

REGOLAMENTO DELLO STATUTO

Denominazione (Art. 1)

Con la sigla: Associazione Suonatori di Campane a Sistema Veronese (ASCSV), l'Associazione intende allargare il proprio ambito fino al recupero dell'intera attività religioso-storico-socio-culturale promossa, curata e coordinata dai Suonatori di Campane e relativi collaboratori nell'intero territorio Veneto.

Essa è composta di Squadre e Singoli Soci.

Soci dell'Associazione (Art. 3)

a) Sono da considerare Onorari o Soci Benemeriti:

- i collaboratori, gli studiosi e gli storici esterni;
- autorità e personalità religiose e civili;
- chiunque sostenga ed apprezzi i contenuti e le attività dell'Associazione e delle Squadre campanarie che la compongono.

Tutti possono aderire all'Associazione, su richiesta e accettazione della qualifica, una volta loro riconosciuta.

b) L'ammissione all'A.S.C.S.V. avviene:

- per le Squadre campanarie o gruppi comunque costituiti, dietro richiesta inoltrata al Presidente del Consiglio Generale;
- per i singoli individui, o su richiesta rivolta ad una Squadra regolarmente affiliata o per omaggio della tessera dietro decisione delle Società stesse o del Consiglio Generale dell'Associazione.

c) La perdita della qualifica di socio avviene:

- per le Squadre o Gruppi su decisione del Consiglio Generale;
- per i singoli Soci dopo decisione a maggioranza dei Dirigenti della Squadra di appartenenza.

Struttura (Art. 4)

Il numero e la denominazione delle Zone non vanno considerati definitivi.

Con deliberazione del Consiglio Generale essi infatti possono variare a seconda delle esigenze locali e della composizione geografica delle zone stesse.

Organi (Artt. 5-7)

Art. 7 cap. d): I due Incaricati di Settore:

- *socio-organizzativo*
- *tecnico-amministrativo*

hanno funzioni promozionali sull'intera area dell'Associazione. Di concerto col Presidente, predispongono proposte di programmi, curandone l'attuazione nelle linee generali e promuovono piani di finanziamento da sottoporre all'esame della Giunta Esecutiva.

Operano pure nell'attuazione di eventuali Deleghe specifiche che il Presidente intenda loro affidare.

Art. 7 cap. e): Il Segretario e il Tesoriere svolgono le mansioni peculiari del proprio incarico ed eventuali altre che il Presidente e/o la Giunta Esecutiva intendano loro affidare.

Accertano, controllano e operano affinché tutti gli Atti dell'Associazione siano redatti conformemente alle norme e allo spirito degli Organi istituzionali; rechino le debite firme e date; trovino puntuale e regolare attuazione.

Art. 7 cap. h): L'Addetto stampa verrà chiamato a far parte del Comitato di Redazione del Notiziario "Tuttocampane", una volta costituito.

Il Vicepresidente (Art 10)

- a) Il Vice Presidente o uno dei Vice Presidenti, se specificamente designato, può assumere le funzioni Vicarie del Presidente e sostituirlo a tutti gli effetti in caso di malattia o breve impedimento.
- b) Nel caso di impedimento o assenza permanenti del Presidente, scatta la norma statutaria prevista dall'Art. 7 cap. 7.

Collegio dei Revisori dei Conti (Art. 11)

- a) Il Collegio dei Sindaci Revisori si riunisce, di norma, almeno due volte all'anno per l'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo e la stesura dell'apposita relazione, da affidare alla Giunta Esecutiva.
- b) Il Presidente ed i membri del Collegio dei Sindaci Revisori possono essere invitati alle riunioni del Consiglio e vi partecipano col solo diritto di parola.

Zone e Assemblee di Zona (Art. 13)

- a) Ogni Zona è retta e coordinata da un Delegato.
- b) Tale Delegato spetta a quelle Zone che hanno almeno 4 squadre associate e funzionanti. In difetto, può svolgere le sue mansioni un Dirigente indicato dal Consiglio Generale, che all'occorrenza può anche nominare un Commissario di fiducia.
- c) Ogni Delegato di zona viene eletto dall'Assemblea delle Squadre della rispettiva zona secondo le norme fissate dal Consiglio Generale ed esercita le deleghe conferitegli dal Presidente sentita la Giunta.

Diritti e doveri - Obblighi morali (Artt. 15-17)

Alle cariche sociali, previste dal presente Statuto, possono accedere tutti i soci che abbiano raggiunto la maggiore età prevista dalla legge. Tutte le cariche sono svolte nel volontariato senza scopo di lucro e non prevedono responsabilità degli Organi Statutari per eventuali danni subiti o causati nell'assolvimento degli incarichi o delle mansioni assegnate.

Impegno finale

Come raccomandazione generale, si vincolano tutti i componenti degli Organi statutari, alla riservatezza sulle notizie, informazioni e questioni trattate e/o emerse nelle varie riunioni, specie se riferite a persone e/o fatti di particolare delicatezza.

Il presente Regolamento dello Statuto è stato approvato dal Consiglio Generale dell'Associazione, nella seduta del 30 maggio 2003.